VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRENTINO, ALPINO, ALESI, QUILLERI, BIGNARDI, GIOMO, ALESSANDRINI, COTTONE, BOZZI

Presentata il 26 marzo 1975

Riconoscimento di un aggio percentuale ai soggetti obbligati ad operare ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Onorevoli Colleghi! — La riforma tributaria, come è noto, prevede il sistema della ritenuta alla fonte per la tassazione sui redditi di lavoro dipendente (Titolo III decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973).

I soggetti tenuti ad effettuarla sono i più vari: enti, società, associazioni, persone fisiche che esercitano attività da cui derivano redditi d'impresa, persone fisiche che esercitano arti e professioni.

Tali soggetti devono operare la ritenuta a titolo di acconto sugli stipendi, salari, indennità ed altri compensi corrisposti in ciascun periodo di paga e per far questo devono svolgere una complicata e dispendiosa attività. Il datore di lavoro, infatti, deve procedere per ciascun periodo di paga al cumulo di tutte le retribuzioni imputabili, deve depurare le retribuzioni dai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori in forza di legge, nonché dai cosiddetti compensi reversibili, cioè da quei compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente, che debbono essere riversati, per clausola contrattuale, al datore di lavoro e

per legge allo Stato. Inoltre, il datore di lavoro, per ciascun periodo di paga, deve calcolare materialmente la ritenuta da applicare ed effettuare dalla somma così risultante le detrazioni soggettive di imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto 29 settembre 1973, n. 597, istitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale serie di operazioni incide in maniera non indifferente sulla organizzazione di grandi e piccole imprese già gravate da onerosi obblighi, risultando palesemente estranea agli scopi ed agli indirizzi di un'attività commerciale o artigianale.

Le grandi imprese hanno dovuto creare corpi specializzati di esperti fiscali; le medie e le piccole imprese per non parlare dei piccoli artigiani e commercianti, ne hanno risentito in maniera ancora più grave perché costretti ad usufruire dell'ausilio di personale più o meno qualificato che, oltre ad essere dispendiosissimo, può anche commettere errori, con grave pregiudizio di chi, considerato responsabile delle operazioni imposte, viene punito anche per gli errori ed omissioni compiute involontariamente o da altri.

VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale stato di cose è palesemente ingiusto. Enti, società, associazioni e persone fisiche sono obbligati a compiere funzioni, come quella del prelievo fiscale, proprie dello Stato e a sopportarne gli oneri relativi senza il minimo contributo da parte di chi di tali funzioni è il beneficiario maggiore.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di ovviare parzialmente a tale situazione, attribuendo ai soggetti obbligati ad effettuare ritenute a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche un aggio percentuale, sul totale annuale delle ritenute effettuate, calcolato per scaglioni, che possa coprire almeno in parte le spese sopportate per le operazioni predette e costituire in ogni caso il giusto riconoscimento per le attività e le incombenze svolte ed imposte ai soggetti in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai soggetti obbligati, a norma delle vigenti disposizioni, ad operare ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sugli stipendi, salari, indennità ed altri compensi corrisposti ai propri dipendenti e ad effettuare il relativo versamento agli uffici delle imposte competenti, è riconosciuto un aggio percentuale per scaglioni sul totale annuo delle ritenute da essi operate. L'aggio di cui al precedente comma viene trattenuto dai soggetti predetti ad ogni versamento periodico, tenuto conto delle ritenute già operate nello stesso anno ai fini della determinazione degli scaglioni e della corrispondente aliquota di cui alla tabella allegata.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.

Aggio percentuale per scaglioni di ritenute operate annualmente a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

RITENUTE.	ALIQUOTA.
(scaglioni in milioni di lire)	
fino a 25	5%
oltre 25 fino a 50	4%
oltre 50 fino a 100	3%
oltre 100 fino a 500	2%
oltre 500	1 %